

DETERMINA N. 122/2020

ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 38/2020 DEL 10 FEBBRAIO 2020 DI ACCERTAMENTO E
DIFFIDA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT. B), D.L. 201/2011, PER L'ANNO 2018 –
ROSSI BUS S.P.A.

il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e s.m.i.), e, in particolare, il comma 1, secondo cui è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti e il comma 6, lett. b), che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- la delibera dell'Autorità n. 145/2017 del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2018";

Vista la determina n. 38/2020 del 10 febbraio 2020 con la quale si attestava il mancato versamento da parte della Società ROSSI BUS S.P.A., C.F./P. IVA 07119341001 con sede legale Roma (RM), del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, relativo all'anno 2018, secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 145/2017 del 15 dicembre 2017, per un ammontare pari a € 4.629,62, inclusi gli interessi legali;

Considerato che:

- a seguito di ricorso al TAR Piemonte promosso dalla Società Rossi Bus S.p.a. (RG. n. 369/2020) per l'annullamento della Determina del Segretario Generale n. 38/2020 del 10 febbraio 2020, l'Autorità, con nota ns. prot. n. 7824/2020 del 29 maggio 2020, nell'ottica di verificare l'effettiva debenza del contributo in ragione delle affermazioni ivi contenute, chiedeva la documentazione necessaria a comprovare quanto rappresentato in tale sede e in particolare a dimostrare la quantificazione dei ricavi esclusi ai fini della determinazione del fatturato rilevante per il calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità relativo all'annualità 2018, pur riservandosi di valutare l'eventuale irrogazione di sanzioni;
- con comunicazione Ns. prot. n. 8225/2020 del 9 giugno 2020 Rossi Bus S.p.A. trasmetteva la documentazione contabile richiesta al fine di comprovare i ricavi esclusi;
- con comunicazione Ns. prot. n. 8904/2020 del 19 giugno 2020, l'Autorità richiedeva la formalizzazione dell'intento dichiarativo manifestato dall'operatore economico, conformemente a quanto prescritto dalla Delibera n. 145/2017 del 15 dicembre 2017. Intendimento che veniva formalizzato con comunicazione Ns. prot. n. 9114/2020 del 24 giugno 2020 tramite cui l'operatore economico evidenziava in apposita dichiarazione allegata che l'ammontare del fatturato rilevante ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo del contributo per il funzionamento relativo all'annualità 2018 era inferiore a € 5.000.000,00 e, pertanto, tale da determinare un contributo dovuto inferiore alla soglia di € 3.000,00 prevista dalla delibera dell'Autorità n. 145/2017 del 15 dicembre 2017;

Ritenuto che:

- la Società ROSSI BUS S.P.A. non sia tenuta al versamento del Contributo per l'anno 2018 in quanto il fatturato rilevante ai fini del contributo per il funzionamento relativo all'annualità 2018 è inferiore a € 5.000.000,00 e che il contributo dovuto è inferiore alla soglia di € 3.000,00 prevista dalla sopracitata delibera n. 145/2017;

DETERMINA

1. di annullare, sulla base delle dichiarazioni riportate in premessa, la determina n. 38/2020 del 10 febbraio 2020 notificata in data 17 febbraio 2020 con PEC, Ns. Prot. n. 2554/2020;
2. di trasmettere la presente determina alla ROSSI BUS S.P.A.;
3. il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell'Ufficio affari generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 29/06/2020

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.